

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**"ASV ASSOCIAZIONE SOLIDALE VIVA - ODV"****COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****Articolo 1**

E' costituita, l'Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato denominata "ASV ASSOCIAZIONE SOLIDALE VIVA" - ODV", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'associazione, ricorrendone le condizioni, intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) art. 22 previa verificata dei requisiti richiesti.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e degli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare speciali rapporti associativi o attività.

Articolo 2

ASV Associazione Solidale Viva nasce a Gioiosa Jonica (RC) nel Gennaio 2023 dallo spirito solidale e dalla missione di generoso sostegno ai malati Ematologici, Oncologici e malattie in genere al fine di perseguire il miglioramento della vita degli stessi, grazie allo spirito di solidarietà della Sig.ra Lara Lobianco.

L'associazione ha connotazione nazionale, con lo scopo di accogliere chiunque voglia perseguire i principi solidaristici dell'associazione ed ha sede legale a Gioiosa Jonica, in via Elisabetta n.4/c.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'associazione potrà in essere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite o chiuse sedi secondarie e operative, nonché sezioni anche in altre città d'Italia.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate nel presente statuto.

Articolo 4

L'associazione "ASV Associazione Solidale Viva – ODV" non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, di ispirazione cristiana, e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

Lo Spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondono sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Essa persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale a carattere di volontariato.

L'Associazione pertanto non ha fini di lucro e non può distribuire utili.

ASV Associazione Solidale Viva – ODV è costituita con l'intento fondamentale migliorare la vita dei malati Ematologici, oncologici e malattie in genere mediante assistenza.

L' ODV esercita, prevalentemente in favore a terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 delle L. 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104, e alla L.22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- l) Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- 1) La promozione della tutela , dell'assistenza e della cura dei pazienti affetti con malattie del gravi in genere, garantendone la dignità personale per una migliore qualità di vita.
- 2) Collaborazione con Enti pubblici e privati e/o con altre Associazioni in attività di sostegno a favore di persone affetti da malattie gravi
- 3) La raccolta fondi e contributi, pubblici e privati, mediante l'organizzazione di appositi eventi di beneficenza, sia di carattere, didattico/informativo, di carattere ludico-ricreativo, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 4) Organizzare conferenze, convegni e manifestazioni medico-specialistiche al fine di informare il paziente sulle nuove opportunità di cura.

Realizzare un Servizio Sociale Specializzato, sensibile ai bisogni del paziente, mediante cui promuovere l'eccellenza assistenziale per assicurare una migliore qualità di vita. Infatti l'Associazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie ematologiche, oncologiche e patologie in genere, offrendo un supporto costante e cercando di creare un canale di comunicazione diretto tra personale Medico/Paramedico e Paziente insieme ai suoi familiari, nonché tutte le figure a vario titolo coinvolte, al fine di migliorare qualitativamente tutto il percorso di cura, guarigione, e reinserimento del paziente, mediante momenti di assistenza comunicazione e condivisione.

- 5) ASV vuole offrire aiuto concreto in situazione di disagio sociale, lavorativo, emotivo per risolvere problemi organizzativi (es. trasporto, accompagnamento, informazioni per il diritto del malato, riabilitazione fisica, ottimizzazione dall'aspetto estetico, sostegno psicologico reinserimento sociale.
- 6)

SOCI- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione , in numero illimitato, in ogni caso non inferiore al numero stabilito dal CTS, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendendo collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche e gli Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annota nel libro soci, in caso di rigetto il Direttivo ne darà motivazione. L'aspirante socio può, entro 60 giorni chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo.

Il volontario può richiedere di svolgere la propria attività anche non essendo socio. La domanda di svolgere attività di volontariato sarà presentata al CD che ne darà riscontro all'interessato. In caso di rigetto motivato , l'interessato entro 60 giorni potrà presentare richiesta di chiarimento e ottenere le opportune motivazioni dall'Assemblea.

I soci ed i volontari che prestano attività di volontariato in maniera non occasionale, sono iscritti nel libro dei volontari e sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del DLgs.117/2017

L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontariato possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo massimo di 10,00€ giornalieri o 150,00€ mensili stabilito nel regolamento approvato dall'Assemblea, che delibererà sulle tipologie ed i limiti di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art.17 comma 4 DLGS 117/2017. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Articolo 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche , le Associazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che condividono le stesse finalità e che partecipano alle attività dell'ODV con la

loro opera, le loro competenze e conoscenze. Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione.

La qualifica di Socio è permanente, con l'obbligo del versamento della quota annuale di Associazione, salvo dimissioni che dovranno essere notificate entro il 31 dicembre di ogni anno. Comunque, il socio potrà presentare le proprie dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, anche tramite e-mail o altro strumento che consente di attestarne la ricezione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale da effettuarsi, per i nuovi soci, all'atto della delibera di accettazione della domanda di adesione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al predetto versamento di quota annuale. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto quelli ordinari.

Il versamento a prescindere della misura pari o superiore alla quota sociale, non crea altri diritti di partecipazione, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. La quota di partecipazione non è dunque né trasmissibile a terzi né cedibile.

Articolo 7

L'adesione all'associazione comporta per il Socio il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Direttivi.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Il Socio è tenuto a:

- a) Corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- b) Rispettare lo Statuto, le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
- c) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Il Socio ha diritto a:

- a) Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.
- b) Essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.
- c) Frequentare la sede dell'Associazione.
- d) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.
- e) Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività.
- f) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

- g) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui il Socio perda i requisiti di ammissione, ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne la moralità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni nelle norme dello Statuto, nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali. La qualifica di Socio non è cedibile a nessun titolo.

La morosità verrà accertata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quel Socio che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa per almeno un anno. Il Socio è tenuto a comunicare, già in fase di domanda di adesione, i propri dati anagrafici e i propri recapiti, inclusi di un indirizzo e-mail, avendo l'onere di comunicare ogni variazione tempestivamente. Ogni comunicazione potrà essere effettuata dall'Associazione presso gli ultimi recapiti risultanti dal Libro dei Soci, non assumendo efficacia verso l'Associazione stessa eventuali variazioni non comunicate preventivamente. I dati saranno conservati e tutelati dalla Legge.

Il Socio a qualsiasi titolo receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né di alcun altro contributo egli abbia versato.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è orientata saranno costituite:

- Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e approvazione dall'Assemblea
- Da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- Contributi di organismi nazionali e internazionali;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Proventi da attività culturali proventi da attività di raccolta fondi

Il patrimonio sociale e indivisibile è costituito da:

- Beni mobili ed immobili
- Donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Organi dell'Associazione sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea Soci;

L'attività svolta dai Soci quali Organi della Associazione sarà a titolo gratuito e non darà diritto a compenso alcuno.

L'attività dei Volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Al volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

ASSEMBLEA SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

Si applicano gli art. 24 e 25 del CTS.

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, oltre che quando se ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, del revisore legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione stessa.

Articolo 11

Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei Soci.

La convocazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci viene effettuata in forma scritta tramite PEC, email, fax o, comunque, con qualunque altra modalità assicuri l'effettivo ricevimento della convocazione, dal Presidente dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere accompagnata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La riunione è comunque valida, anche se non convocata con l'osservanza delle modalità prescritte, qualora intervengano, direttamente o per delega, tutti i soggetti aventi titolo a parteciparvi.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione il giorno successivo, rispetto quello fissato per la prima convocazione.

Compete al Segretario dell'Associazione constatare la regolarità delle riunioni ed il diritto dei Soggetti intervenuti a parteciparvi. Compete, altresì, al Segretario la redazione del verbale, che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Organo. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, l'Organo provvede a nominare un Segretario di riunione. Le riunioni possono essere svolte anche in video - conferenza o in tele-conferenza o altri mezzi informatici, purché sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile la predetta forma di collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in caso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il richiamato collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata, dal Presidente, e dal Segretario dell'Assemblea quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni la registrazione della video/tele conferenza. Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea da assumersi con la maggioranza dei soci.

Tali forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i soci di ricevere l'avviso di convocazione, rispetto delle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Si considera in ritardo il versamento non effettuato nel precedente anno, rimanendo valida la possibilità per il socio moroso di regolarizzare la propria posizione alla prima assemblea utile entro l'anno solare in corso.

Hanno diritto di voto gli iscritti da almeno 3 mesi nel libro Soci, in regola con il versamento annuale della quota sociale.

L'assemblea è composta da tutti i Soci, ciascun associato ha diritto a un voto e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un Socio con delega scritta; ogni Socio non può scrivere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria, in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
2. nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
3. delibera l'approvazione dell'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
4. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera la esclusione dei Soci dall'Associazione;
6. delibera su ogni altro argomento di competenza.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ad ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 1/10 dei Soci ne ravvisino l'opportunità

L'assemblea straordinaria, convocata con le medesime modalità di quella ordinaria, viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne viene fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci

Essa delibera sulle:

- modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- scioglimento anticipato;
- liquidazione dell'Associazione e su ogni argomento di competenza.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, mentre

l'assemblea straordinaria è validamente costituita, quando siano rappresentati, in proprio o per delega, almeno i due terzi dei Soci e delibera con maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e viene indicata nelle medesima convocazione della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

I Soci hanno diritto di voto a condizione di essere in regola con il versamento delle quote associative (ritardo del versamento non superiore a un anno).

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con un voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

Segretario

Articolo 14

Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un massimo di cinque nomine.

Il Segretario opera in conformità al bilancio preventivo ed agli indirizzi impartiti dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.

In particolare il Segretario:

- relazione periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività associative;
- cura la realizzazione delle iniziative della Associazione;
- cura la gestione degli acquisti di materiale di consumo ordinario, e la manutenzione di strumenti, apparecchiature e supporti in possesso della Associazione;
- cura, insieme con il Presidente, le relazioni esterne della Associazione, ne promuove i progetti, l'immagine e della raccolta dei fondi da terzi;
- si occupa della relazione e della firma dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- gestisce la corrispondenza in entrata e uscita dalla Associazione e gli altri Libri e Registri obbligatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da un minimo di cinque ad un massimo di nove, fra i quali il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri nominati dall'Assemblea. Questi sono rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) mandati e durano in carica tre anni.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è composta da soggetti non medici.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione e adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa.

Il consiglio Direttivo in particolare:

- sceglie e delibera l'istituzione o soppressione di sedi secondarie e operative, nonché sezioni anche in altre città d'Italia, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cura la gestione operativa e amministrativa dell'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, delle disposizioni testamentarie e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- assegna finanziamenti,
- effettua tutti gli altri atti necessari alla corretta ed efficace amministrazione dell'Assemblea dei Soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera l'ammissione, l'esclusione e le eventuali azioni disciplinari nei confronti dei Soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali;
Libro dei Soci
Registro dei volontari, che svolgono attività in modo occasionale
Libro dei Verbali delle Assemblee
Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari nella vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un numero massimo di cinque mandati.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della

loto nomina. Se vengono a mancare consiglieri in un numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Il Consigliere si raduna in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciamo richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo di convocazione idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessario la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di una sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri, ordinari e straordinari, ed essa relativi; per tali finalità potrà aprire rapporti di conto corrente postale e/o bancario, stipulare atti e contratti ed attivare ogni strumento informatico e/o negoziale per l'attuazione delle finalità dell'Associazione in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente promuove i contatti e le relazioni, anche di carattere internazionale, volte ad affermare e a qualificare l'Associazione nel raggiungimento degli scopi sociali.

Il Presidente sorveglia il buon andamento dell'Associazione, cura l'osservanza dello Statuto, del Regolamento e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un numero massimo di 5 mandati. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

IL TESORIERE

Articolo 21

Il Tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un numero massimo di cinque mandati.

Il Tesoriere occupa della gestione economica della Associazione e ha gli strumenti necessari per garantirne il corretto e regolare funzionamento.

In particolare il Tesoriere:

- garantisce la coerenza tra il bilancio preventivo approvato e l'esercizio della spesa dell'Associazione;
- effettua i pagamenti approvati dal Consiglio Direttivo, anche mediante il bilancio preventivo;
- gestisce la tenuta delle scritture contabili (ai sensi dell'art. 13 CTS);
- predispone e cura la documentazione per le dichiarazioni fiscali previste, anche in collaborazione con terzi incaricati;
- predispone il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo da presentare al CD e poi all'Assemblea.

ORGANICO DI CONTROLLO

Articolo 22

Sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, nei casi previsti dall'art. 30 del DLgs 117/2017. E' formato da almeno un revisore legale iscritto al relativo registro.

COLLEGGIO DEI REVISORI

Articolo 23

Sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, nei casi previsti dall'art. 31 del DLgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

SEZIONI TERRITORIALI

Articolo 24

L'Associazione ASV si può articolare in Sezioni costituite su base territoriale, la base territoriale, la Sezione avrà denominazione di associazione ASV con il nome del territorio di riferimento, avere disponibilità di una propria sede con caratteristiche definite dal Regolamento e utilizzerà identico logo.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione e delle sezioni territoriali.

Detto regolamento, che conterrà le norme relative al funzionamento e all'organizzazione interna dell'Associazione e di tutte le Sezioni Territoriali, dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con la maggioranza ordinaria.

Le Sezioni Territoriali di ASV - ODV consentono all'ODV di estendere le sue attività statuarie a tutto il territorio nazionale. Esse, quale base associativa e nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità di ASV - ODV nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza della ODV in coerenza con le disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento. Le Sezioni Territoriali sono costituite in un ambito territoriale definito ed omogeneo.

Le Sezioni Territoriali sono denominate con l'indicazione del territorio in cui sono costituite, e la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo ODV (ASV ODV (ASV - sede)).

Le Sezioni Territoriali sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Le Sezioni Territoriali sono iscritte nella sezione organizzazioni di volontario del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, applicandosi ad esse, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017).

Le Sezioni Territoriali operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa. Le sezioni Territoriali possono disporre l'approvvigionamento di beni e di servizi utili al loro funzionamento ed approvano il fabbisogno di personale dipendente o collaboratore necessario al loro funzionamento in sede locale.

Le Sezioni Territoriali rendono conto del proprio operato ai Soci ed alla ASV-ODV con la predisposizione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari entro il 30 Aprile di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con separata indicazione delle variazioni nel patrimonio (art. 13CT5). Le Sezioni Territoriali provvederanno al versamento di una quota associativa annuale ad ASV-ODV nella misura del 5% del totale di tutte le entrate annuali entro il termine di approvazione del bilancio.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e nei modi previsti dall'art. 13 del CTS.

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è composto da:

- a) quote sociali e da eventuali contributi dei Soci;
- b) contributi da parte di Enti pubblici o corrispettivi da convenzioni e/o contratti;
- c) erogazioni, donazioni, disposizioni testamentarie, lasciti ed altre elargizioni da persone fisiche e/o giuridiche;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- e) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio Direttivo;
- f) contributi derivati dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- g) proventi derivati da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- h) proventi delle attività, accessorie, strumentali e connesse;

Per le attività di interesse generale prestate, l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Associazione, saranno vincolanti per l'Associazione solo previa ratifica dal Consiglio Direttivo.

ART.26

Convenzioni

Le convenzioni tra L'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le

modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione e custodia , a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART:27

Personale retribuito

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs.117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei lavoratori. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato e sono iscritti nel Registro dei Volontari, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 29

Responsabilità della Associazione

L'Associazione di volontariato risponde , risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione, ricorrendone le condizioni, intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) art. 22 previa verifica dei requisiti richiesti.

ART:30

Assicurazione dell'Associazione

L'Assicurazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

SCIoglimento

Articolo 31

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto al altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore (art.9 c. 1 CTS).



Articolo 32

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle norme del Codice Civile.

Il Presidente
rehul

